

# STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUBACUA

## TITOLO I ASSOCIAZIONE

### Art.1

1. E' costituita una associazione subacquea dilettantistica, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36 e s.s. cod. civ. denominata A.S.D. SCUBACQUA
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno rispetto dell'elettorato attivo e passivo
3. L'associazione ha sede in Torino, Via Nicola Fabrizi 4. Potranno essere istituite anche sedi distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali
4. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e agisce nel pieno rispetto delle ideologie politiche e di fede di ciascun socio
5. L'associazione ha durata illimitata: lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria

### Art.2

6. L'associazione aderisce al Movimento Sportivo Popolare Italia (in sigla MSP Italia) ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal ministero dell'interno quale ente nazionale con finalità assistenziali nel 1989, iscritto con DM 21 novembre 2002 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché ente membro del MSP Europeo

### Art.3

1. L'associazione ha le seguenti finalità:
  - a) Lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della "subacquea" tramite corsi di tutti i livelli, immersioni guidate, attività di snorkeling, organizzazione di viaggi subacquei;
  - b) Lo sviluppo e la diffusione dell'attività subacquea verso i soggetti più deboli, giovani, anziani, persone svantaggiate e diversamente abili;
  - c) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati;
  - d) Adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  - e) Organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere
  - f) Pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
  - g) Svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere
  - h) Partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere
  - i) Compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative

## TITOLO II SOCI

### Art.4

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa
2. L'associazione è composta di:
  - a) Soci fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
  - b) Soci effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo o da un socio a ciò delegato;
  - c) Soci onorari e/o benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente, dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

### Art.5

1. Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al consiglio direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'atto costitutivo e del presente statuto e di accettarli incondizionatamente
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne
3. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

### Art.6

1. I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'associazione partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'associazione.
2. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento

